

Proposta di deliberazione n. 7 del 01.04.2005 ad oggetto: “Regolamento relativo alle violazioni ai regolamenti comunali di Moriondo Torinese per le quali non provvedano norme statali o regionali, nonché per le ordinanze emesse in attuazione alle disposizioni regolamentari medesime”.

Premesso che, con l'entrata in vigore del D.lgs n. 267 del 18.8.2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” l'art. 274 comma 1 lett. a) ha abrogato tutte le disposizioni mantenute in vigore dal R.D. 3 marzo 1934 n. 383 ed in particolare gli articoli relativamente all'applicazione del sistema sanzionatorio inerente ai regolamenti comunali ed alle ordinanze locali.

Visto l'articolo 7 bis del D.lgs 18.8.2000, n. 267 composta da due commi, introdotti rispettivamente dall'art. 16 della legge 16.01.2003, n. 3 e dall'articolo 1 ter comma 5°, della Legge 20.05.2003, n. 116.

Considerata pertanto la necessità di approvare un apposito Regolamento relativo alle violazioni di regolamenti comunali per le quali non provvedano norme statali o regionali, nonché per le ordinanze emesse in attuazione alle disposizioni regolamentari medesime.

Visto il D.lgs 267/2000.

Per i motivi sopraesposti si propone affinché il Consiglio Comunale

D E L I B E R I

Di approvare il Regolamento relativo alle violazioni di regolamenti comunali per le quali non provvedano norme statali o regionali, nonché per le ordinanze emesse in attuazione alle disposizioni regolamentari medesime, così come risultanti dal testo allegato alla presente, composta da n. 8 articoli.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
li, 01.04.2005

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SEGRETARIO GENERALE**
(Morra dr. Paolo)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita l'illustrazione del punto all'o.d.g.;

Sentito il Consigliere PALMERI che ricorda come nelle riunioni informali svoltesi tra i Consiglieri di maggioranza e minoranza per esaminare i vari testi regolamentari si era detto che una copia del testo definitivo sarebbe stato recapitato al gruppo di minoranza, ma constatato come ciò non sia accaduto.

Sentito il SINDACO che afferma come molte cose siano cambiate da quanto i testi regolamentari sono stati congiuntamente esaminati dal Consiglieri di maggioranza e minoranza

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;

Visto il parere reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. 267/00;

Con voti favorevoli 9, contrari 4 (Palmeri, Sandiano, Aiassa, Andreotti), astenuti 0

D E L I B E R A

Di approvare come effettivamente approva la proposta di deliberazione suesesa, che qui di seguito si intende integralmente trascritta.

.



COMUNE DI MORIONDO TORINESE

PROVINCIA DI TORINO

**REGOLAMENTO RELATIVO ALLE VIOLAZIONI
AI REGOLAMENTI COMUNALI DEL COMUNE DI
MORIONDO TORINESE PER LE QUALI NON
PROVVEDANO NORME STATALI O REGIONALI,
NONCHE' PER LE ORDINANZE EMESSE IN
ATTUAZIONE ALLE DISPOSIZIONI
REGOLAMENTARI MEDESIME.**

• • • • •

Approvato con deliberazione C.C. n. 7 del 01.04.2005

REGOLAMENTO RELATIVO ALLE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI DEL COMUNE DI MORIONDO TORINESE PER LE QUALI NON PROVVEDANO NORME STATALI O REGIONALI, NONCHE' PER LE ORDINANZE EMESSE IN ATTUAZIONE ALLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI MEDESIME.

ARTICOLO 1 – Ambito di applicazione.

Il presente provvedimento trova applicazione per tutte le violazioni ai regolamenti locali del comune di Moriondo Torinese i quali non rientrino nella sfera d'azione di norme statali o regionali, nonché per le ordinanze emesse in attuazione a leggi e regolamenti.

ARTICOLO 2 – Limite minimo e massimo

Per le violazioni alle norme contenute nei regolamenti comunali del Comune di Moriondo Torinese o nelle ordinanze attuative dei regolamenti stessi, viene prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (venticinque euro) ad € 500 (cinquecento euro).

ARTICOLO 3 – Pagamento in misura ridotta

In attuazione al principio di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689, è ammesso il pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo della sanzione editale, quale misura più favorevole all'utente oltre alle spese di notifica e procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non è avvenuta, dalla notificazione del verbale.

ARTICOLO 4 – Obbligo del rapporto

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l'organo che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi di connessione obiettiva con un reato ai sensi dell'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n° 689, deve presentare rapporto, con le prove delle eseguite contestazioni o notificazioni, al Segretario comunale quale organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa.

ARTICOLO 5 – Scritti difensivi – Ordinanza ingiunzione

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Segretario comunale scritti difensivi o documenti e possono chiedere di essere sentiti dal medesimo.

Il Segretario comunale, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatta richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme alla spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente, altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata tra limite minimo e massimo, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dal trasgressore per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso ed alle sue condizioni economiche.

Il pagamento è effettuato direttamente presso gli uffici comunali di Moriondo Torinese o tramite bollettino di conto corrente postale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza ingiunzione.

ARTICOLO 6 – Opposizione all’ordinanza-ingiunzione

Contro l’ordinanza ingiunzione di pagamento gli interessati possono proporre opposizione avanti al Giudice di Pace competente, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.

Il termine è di sessanta giorni se l’interessato risiede all’estero.

L’opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l’ordinanza notificata.

ARTICOLO 7 – Esecuzione forzata

Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, si darà luogo all’esecuzione forzata ai sensi dell’articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n° 689.

ARTICOLO 8 – Norma finale

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si fa rimando alla legge 24/11/1981 n° 689 e s.m.i.

